



## Ministero della Giustinia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA DIREZIONE GENERALE DELLA GIUSTIZIA CIVILE UFFICIO I – AFFARI CIVILI INTERNI



Ai sig.ri Presidenti di Corte d'appello ai sig.ri Procuratori generali presso le Corti d'appello ai sig.ri Presidenti di Tribunale ai sig.ri Procuratori della Repubblica presso i Tribunali al sig. Presidente del Consiglio nazionale forense

LORO SEDI

E, p.c., al sig. Capo di Gabinetto E, p.c., al sig. Capo del Dipartimento

Oggetto: d.m. 15 luglio 2016 – Compensazione dei debiti fiscali con i crediti per spese, diritti e onorari spettanti agli avvocati del patrocinio a spese dello Stato – Crediti ex artt. 116 e 117 d.P.R. n. 115/2002.

È stato segnalato a questa Direzione generale che, presso alcuni Uffici giudiziari, non vengono ammessi alla procedura di compensazione di cui all'oggetto i crediti liquidati in favore degli avvocati per le attività svolte nell'ambito del processo penale quali difensori d'ufficio nell'ipotesi in cui "il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali" (art. 116 d.P.R. n. 115/2002), oppure quando l'assistito è "persona irreperibile" (art. 117 d.P.R. cit.).

Al riguardo, premesso che entrambe le norme citate (contenute nel titolo III della parte III del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, dedicata, appunto, all'istituto del patrocinio a spese dello Stato) prevedono che, nelle ipotesi date, "L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio ... sono liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84" (il quale, a sua volta, rimanda alla procedura di cui al successivo art. 170), nonché considerato che, con il d.m. 15 luglio 2016 in oggetto, è stata prevista, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 778-780 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la possibilità per "gli avvocati che vantano crediti per spese, diritti e onorari di avvocato, sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in qualsiasi data maturati e non ancora saldati, per i quali non è stata proposta

opposizione ai sensi dell'art. 170 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002", di "compensare detti crediti con quanto da essi dovuto per ogni imposta e tassa, compresa l'imposta sul valore aggiunto (IVA), nonché procedere al pagamento dei contributi previdenziali per i dipendenti mediante cessione, anche parziale, dei crediti stessi" (art. 1), non vi è ragione di dubitare che anche i crediti in esame, siccome "sorti ai sensi degli articoli 82 e seguenti" del citato testo unico, debbano essere ammessi alla procedura di compensazione in oggetto.

Si raccomanda alle SS.LL. di assicurare ampia diffusione della presente presso gli Uffici giudiziari di rispettiva competenza.

Il Presidente del Consiglio nazionale forense vorrà porre in essere ogni attività utile ad assicurare analoga diffusione presso tutti gli avvocati.

Si ringrazia per la preziosa collaborazione.

Roma, 8 giugno 2018

IL DIRETTORE GENERALE
Mighele Horzigii